

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 06/03/2013**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34729-l-iscrizione-anagrafica-dei-cittadini-stranieri-seconda-parte>**

**Autore: Richter Paolo**

## **L'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri - seconda parte**

*Dott. Paolo Richter*

*Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Albignasego (PD)*

*Abilitato alla Professione di Avvocato*

*Specializzato nelle professioni legali presso le Facoltà di Giurisprudenza*

*di Ferrara, Padova, Trieste e del Dipartimento giuridico della Facoltà di*

*Economia Cà Foscari di Venezia fra loro consorziate.*

---

**L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri (seconda parte).**

\* \* \*

Come anticipato al termine della prima parte dello studio<sup>1</sup> in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, due sono gli argomenti principali sui quali ci si propone di soffermare l’attenzione in questa sede e precisamente:

- 1) i casi in cui l’Ufficiale di anagrafe è comunque tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti della regolarità del soggiorno del cittadino c.d. comunitario, ancorché proveniente da altro Comune italiano<sup>2</sup>;
- 2) i rapporti tra soggiorno non regolare del cittadino dell’Unione e diritto

---

<sup>1</sup> Paolo RICHTER, *L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri (prima parte)*, in <http://www.diritto.it/docs/34686>

<sup>2</sup> Come esposto all’inizio dell’approfondimento richiamato *sub nota n. 1*, nel caso di stranieri c.d. comunitari che chiedono l’iscrizione in anagrafe con provenienza dall’estero l’Ufficiale di anagrafe è, tenuto a verificare la presenza di uno dei requisiti (art. 9, comma 3°, D. L.vo 6 febbraio 2007, n. 30) che permettono di soggiornare regolarmente nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi.

all’iscrizione anagrafica.

Prima di soffermarsi su tali aspetti, conviene prospettare succintamente come deve comportarsi l’Ufficiale di anagrafe che riceve una dichiarazione di residenza da parte di un cittadino comunitario proveniente dall’estero, con particolare riguardo al rilascio dell’attestato di avvenuta iscrizione anagrafica<sup>3</sup> che venga richiesto contestualmente alla “Dichiarazione di residenza”.

In proposito va ricordato che al momento della presentazione della “Dichiarazione di residenza” all’interessato deve essere rilasciata l’attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea<sup>4</sup> nonché la comunicazione di avvio del relativo procedimento<sup>5</sup>.

Il primo documento<sup>6</sup> viene rilasciato allo scopo di consentire all’interessato di dimostrare che egli ha adempiuto l’obbligo previsto in capo ai cittadini dell’Unione che intendono soggiornare nel territorio della Repubblica Italiana per un periodo superiore a tre mesi<sup>7</sup>.

Tale attestato, come risulta evidente dalla sua denominazione, non dimostra tuttavia che il cittadino c.d. comunitario ha ottenuto l’iscrizione anagrafica: a

---

3 Secondo il modello approvato, come allegato n. 2, dalla Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 45 recante data 8 agosto 2007.

4 Prevista dall’art. 9, comma 2°, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, secondo il modello allegato con il n. 1 alla Circolare richiamata nella nota precedente.

5 Ex artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; per il relativo modello, si veda sempre l’allegato n. 1 approvato dalla Circolare richiamata alla nota precedente.

6 *Id est*: attestato di richiesta di iscrizione anagrafica.

7 Art. 9, comma 1°, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

questo specifico scopo è, infatti, previsto che l’Ufficiale di anagrafe rilasci, su richiesta dell’interessato, l’ “attestazione di iscrizione anagrafica”<sup>8</sup> che andrà rilasciata solo dopo che l’Ufficiale di anagrafe avrà eventualmente provveduto ad iscrivere la persona nei registri anagrafici.

Può essere in questa sede interessante sottolineare come - mentre l’art. 8, par. 2, della Direttiva CEE 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE<sup>9</sup> prevede il rilascio “immediato” di un “attestato di avvenuta iscrizione” - analoga previsione non sembra, invece, essere contenuta nel Decreto nazionale attuativo<sup>10</sup> di tale direttiva.

Nell’ordinamento interno, un primo riferimento ufficiale, a livello interpretativo, all’ “attestato di avvenuta iscrizione anagrafica” è contenuto nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 datata 6 aprile 2007, la quale si limita ad affermare che tale attestato “*dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del d. leg.vo in commento”*; n.d.r: D. Lgs.

---

8Trattasi di una attestazione la cui richiesta è facoltativa, tant’è che essa può essere formalizzata anche in un momento successivo alla presentazione della “Dichiarazione di residenza”. L’attestato di regolarità di soggiorno ha, infatti, natura dichiarativa (non costitutiva), in quanto il diritto al soggiorno superiore a tre mesi può essere documentato con qualsiasi altro mezzo di prova. L’art. 25, par. 1, Direttiva CEE 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE afferma che le attestazioni non possono “*in nessun caso essere un prerequisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova*”.

La richiamata Direttiva recepisce, peraltro, l’orientamento della Corte di Giustizia sulla natura meramente dichiarativa della carta di soggiorno (cfr. sentenza 8 aprile 1976, n. 48/75).

9 Che così recita: “*Un attestato d’iscrizione è rilasciato immediatamente. Esso contiene l’indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell’avvenuta iscrizione. L’inadempimento dell’obbligo di iscrizione rende l’interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie*”.

10 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

6 febbraio 2007, n. 30).

In realtà, l'unico<sup>11</sup> documento che può essere rilasciato "immediatamente", al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, è rappresentato dall'"attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica", sicché sembra preferibile ritenere che il richiamato art. 9 intenda fare riferimento a tale attestato.

In altri termini, l'Ufficiale di anagrafe, nel momento in cui è stata diramata la richiamata Circolare ministeriale n. 19/2007, non era<sup>12</sup> certamente tenuto ad iscrivere "immediatamente" il soggetto, ancorché cittadino dell'Unione, nell'anagrafe comunale.

Ciò è tanto più vero nel sistema vigente prima della riforma introdotta ad opera dell'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 entrato in vigore il 9 maggio 2012.

In questa prospettiva, la "rivoluzione" della tempistica afferente i procedimenti anagrafici, introdotta con il dianzi richiamato art. 5, sembra rappresentare il tentativo di "armonizzare" la normativa interna con le indicazioni provenienti dal superiore livello comunitario; in tal senso depone anche il titolo della riforma, noto come cambio di residenza c.d. "in tempo reale".

---

11 Oltre alla comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12 Né lo è tutt'ora, atteso che - nonostante la riforma impropriamente nota con il nome della residenza c.d. "in tempo reale" - l'Ufficiale di anagrafe ha in realtà due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza per procedere all'iscrizione anagrafica del richiedente.

Invero, nel vigente<sup>13</sup> sistema anagrafico l’Ufficiale d’anagrafe, in caso di “dichiarazione anagrafica” rituale<sup>14</sup>, è tenuto ad iscrivere l’interessato nell’anagrafe<sup>15</sup> entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza; è pertanto da quel momento, in linea con le indicazioni contenute nella richiamata Direttiva comunitaria che, in capo all’interessato, sorge il diritto di ottenere l’ “attestato di avvenuta iscrizione anagrafica”, sempre che esso sia stato chiesto con apposita istanza al momento di presentazione della “Dichiarazione di residenza”<sup>16</sup>.

Come si può notare, l’Ufficiale di anagrafe, oltre a disporre di un tempo estremamente ridotto per verificare la sussistenza dei requisiti che gli permettono di procedere all’iscrizione anagrafica ed eventualmente, ove richiesto, di rilasciare l’attestato di avvenuta iscrizione anagrafica del

---

13 Ad opera dell’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 ed entrato in vigore il 9 maggio 2012.

14 Sulla relativa nozione e sui criteri per distinguere le dichiarazioni rituali da quelle irrituali, gli adempimenti da porre in essere e le conseguenze che derivano da tali classificazioni, anche in termini di durata del procedimento anagrafico, sia consentito rinviare a Paolo RICHTER, *Dichiarazioni anagrafiche non rituali e rimedi a disposizione dell’Ufficiale di anagrafe nell’ambito del procedimento di cambio di residenza in tempo reale*, in *Lo Stato Civile Italiano*, novembre 2012, Sepel Editore, 28 ss. e in <http://www.diritto.it/docs/33907> nonché, sempre dello stesso autore, a “*Punti fermi*” e spunti interpretativi in materia di cambio di residenza c.d. in tempo reale (punto sub n. 1), in <http://www.diritto.it/docs/34364>.

15 Trattasi di quella che in gergo viene definita “iscrizione preliminare”, intendendosi evidenziare con tale espressione l’iscrizione suscettibile di consolidamento con il decorso del termine di 45 giorni (c.d. istituto del silenzio assenso, previsto e disciplinato, a livello di istituto generale, dall’art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241).

16 E non, come taluno potrebbe essere indotto a ritenere, allo scadere del 45° giorno successivo alla presentazione dell’istanza che consolida l’iscrizione anagrafica “preliminare” mediante l’istituto del silenzio-assenso.

cittadino dell’Unione, deve tenere nella massima considerazione come l’allegato A<sup>17</sup>, approvato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27.04.2012, qualifica come “obbligatori” i documenti contrassegnati con un asterisco, senza tuttavia prevedere la “irricevibilità” dell’istanza in caso di loro mancanza, a differenza di quanto accade per i dati contrassegnati con un asterisco nel modulo “dichiarazione di residenza”<sup>18</sup>, i quali sono anch’essi obbligatori, ma la cui mancanza determina la “*non ricevibilità della domanda*” indistintamente per tutti i cittadini, italiani e stranieri<sup>19</sup>.

In sostanza, si vuole sottolineare come la “Dichiarazione di residenza”, presentata da un cittadino dell’Unione proveniente dall’estero, con contestuale richiesta di rilascio dell’attestazione di avvenuta iscrizione anagrafica, che non contenga i documenti indicati nell’allegato A alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27.04.2012 deve essere considerata semplicemente “irregolare” e non “irricevibile”, sicché l’Ufficiale

---

17 Contenente la documentazione aggiuntiva, per i cittadini dell’Unione, da allegare alla “dichiarazione di residenza”.

18 Allegato 1 alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27.04.2012; i dati contrassegnati come obbligatori nel modulo “dichiarazione di residenza” che determinano la “irricevibilità” della domanda rappresentano un *numerus clausus* poiché, diversamente opinando, la stessa domanda mancante, ad esempio, della sottoscrizione dell’interessato, potrebbe essere considerata “ricevibile” (ancorché “irregolare” e, quindi, sanabile) in un Comune (essendo questa l’impostazione che appare preferibile) e “irricevibile” in un altro Comune (quest’ultima tesi, che non si può condividere, è sostenuta da R. Minardi – L. Palmieri, in *La riforma dell’anagrafe*, Maggioli Editore, 2012, p. 78 *sub nota* n. 17).

19 Sembrano non cogliere tale differenza R. Minardi – L. Palmieri, in *La riforma dell’anagrafe*, Maggioli Editore, 2012, p. 194, laddove affermano che il possesso dei requisiti indicati nell’allegato B) alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27.04.2012 “sono contrassegnati da un solo asterisco, a significare che devono essere presentati contestualmente alla domanda come condizione di ricevibilità della stessa”.

di anagrafe che non si voglia vedere costretto ad iscrivere l’interessato nell’anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza — con il conseguente obbligo, ove richiesto, di rilasciare altresì l’attestato di avvenuta iscrizione anagrafica<sup>20</sup> — è tenuto inderogabilmente a contestare<sup>21</sup> l’ “irregolarità” della dichiarazione di residenza entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza.

Diverso è il caso<sup>22</sup> del cittadino c.d. comunitario, proveniente da altro Comune italiano, che chieda per la prima volta<sup>23</sup> l’attestato di iscrizione anagrafica al momento di presentazione della dichiarazione di residenza presso il Comune di immigrazione, senza tuttavia allegare la

---

20 Che presuppone l’avvenuta verifica positiva circa la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 9, comma 3°, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

21 Secondo il modello qui proposto: Paolo RICHTER, *L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri (prima parte)*, in *Lo Stato Civile Italiano*, ... 2013, Sepel Editore, ... e in <http://www.diritto.it/docs/>....

22 Affrontando, così, il primo dei due argomenti prospettati all’inizio del presente studio.

23 In tale evenienza non sembra fuori luogo che l’Ufficiale di anagrafe chieda all’interessato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in cui l’interessato, assumendosi le relative responsabilità anche di ordine penale, dichiara di non avere mai ottenuto altro attestato di regolarità di soggiorno; per mero scrupolo, la veridicità di tale dichiarazione potrà essere verificata presso il Comune di precedente provenienza, sembrando eccessivo che tale verifica abbia ad estendersi anche agli eventuali altri Comuni di provenienza più remota rispetto all’ultimo.

Diverso è il caso dell’attestato di regolarità di soggiorno che sia andato smarrito, deteriorato o sia stato illecitamente sottratto (furto): in caso di smarrimento e deterioramento, si ritiene sufficiente che venga resa una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà al Comune che aveva rilasciato l’attestato il quale provvederà ad emettere un duplicato, mentre in caso di furto, trattandosi quindi di reato (art. 624 Cod. Pen.), sembra preferibile acquisire agli atti copia della denuncia resa all’Autorità di Pubblica Sicurezza sempre da parte del Comune che ebbe a rilasciare tale attestato, così da permettere il rilascio di un duplicato che, in quanto tale, va rilasciato senza ulteriore verifica del possesso dei requisiti attesi che; diversamente, esso non sarebbe un "duplicato" ma un nuovo attestato a tutti gli effetti soggetto a verifica dei requisiti.

documentazione atta a permettere la verifica dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3°, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30: una siffatta domanda di iscrizione anagrafica<sup>24</sup> dovrà essere considerata non solo "ricevibile" ma anche "regolare", atteso che — per il cittadino proveniente da altro Comune italiano — la mancata documentazione dei requisiti che permettono di verificare la regolarità del soggiorno non è condizione per ottenere l'iscrizione anagrafica; tale mancanza sarà tuttavia rilevante ai fini dell'esito del diverso procedimento<sup>25</sup> finalizzato all'ottenimento dell'attestato di regolarità di soggiorno, procedimento che si dovrà concludere, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza<sup>26</sup>, con un provvedimento di diniego di rilascio del relativo attestato.

Pertanto, nel caso prospettato<sup>27</sup>, l'interessato oltre a dover essere iscritto in anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della "Dichiarazione di residenza", avrà il diritto ad ottenere il consolidamento della propria posizione anagrafica, mediante l'istituto del silenzio-assenso<sup>28</sup>, cosicché la mancanza dei documenti atta a permettere la verifica dei requisiti

---

24 Che dà avvio ad un procedimento diverso da quello che si origina con la richiesta di rilascio dell'attestato di regolarità di soggiorno; in questa evenienza, i due procedimenti possono concludersi in modo diverso, a differenza di quanto accade nel caso dello straniero cittadino dell'Unione che chieda l'iscrizione anagrafica per la prima volta in un Comune del territorio nazionale.

25 Rispetto a quello volto ad ottenere l'iscrizione anagrafica.

26 Art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241.

27 Iniziando in tal modo ad affrontare anche il secondo dei due argomenti prospettati all'inizio di questo studio; come si può notare, i due aspetti sono strettamente collegati fra loro.

28 Art. 5, comma 5, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35 il quale, a sua volta, rinvia all'art. 20 L. 7 agosto 1990, n. 241.

di cui all'art. 9, comma 3°, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 dovrà essere considerata del tutto irrilevante ai fini del procedimento di iscrizione anagrafica, riverberando i propri effetti esclusivamente nei confronti del diverso procedimento volto ad ottenere il rilascio dell'attestato di regolarità di soggiorno.

In conclusione, la persona che venga a trovarsi nella descritta situazione dovrà essere considerata "residente" ancorché irregolarmente "soggiornante", evidenziandosi che nei confronti del cittadino c.d. comunitario le nozioni di "residente" e di "soggiornante legale" non sono equivalenti e non necessariamente coesistono in capo alla medesima persona.

La posizione del cittadino c.d. comunitario iscritto in anagrafe ma irregolarmente soggiornante dispiega effetti di non poco momento anche ai fini del rilascio dell'attestato di soggiorno permanente (art. 14 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30<sup>29</sup>), sui quali conviene soffermarsi brevemente.

Ai fini del rilascio dell'attestato di soggiorno permanente non sono infatti richiesti cinque anni di "residenza" bensì di "soggiorno legale", oltre che continuativo<sup>30</sup>.

---

29 "Diritto di soggiorno permanente.

1. *Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente[...]*".

30 Per la continuità del soggiorno, andrà acquisita agli atti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essersi allontanato dall'Italia per periodi tali da pregiudicare la continuità del soggiorno ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 14, né di avere mai subito provvedimenti di allontanamento dall'Italia di cui all'art. 21 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Occorrerà, pertanto, che l’Ufficiale di anagrafe acquisisca agli atti documentazione atta a dimostrare la durata del “soggiorno legale” in Italia, che potrà eventualmente coincidere con il periodo di residenza, senza che tale ultima circostanza abbia tuttavia rilevanza dirimente ai fini del rilascio dell’attestato di regolarità di soggiorno permanente.

Nello spirito della Direttiva CEE 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, una volta dimostrati i requisiti che rendono regolare il soggiorno per più di 3 mesi, si ha una presunzione di conservazione delle condizioni stesse; l’art. 14, par. 2 della più volte richiamata Direttiva limita infatti la possibilità di verificare la perdurante sussistenza dei requisiti a 3 condizioni: a) che non siano effettuate sistematicamente; b) che siano effettuate in casi specifici; c) che siano effettuate quando vi sia un dubbio ragionevole.

A sua volta, l’art. 13 comma 2°, D. Lgt. 6 febbraio 2007, n. 30<sup>31</sup> come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, [D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2011, n. 129 afferma che “*I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto*

---

Si riporta per maggiore chiarezza e precisione, il testo dell’art. 14 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, commi 3° e 4°:

“*3. La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.*

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi”.

31 Intitolato “*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*”.

*di soggiorno [...] finchè soddisfano le condizioni fissate [...]. La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime”*

Pertanto, un altro caso<sup>32</sup> in cui in capo all’Ufficiale di anagrafe sembra<sup>33</sup> sussistere l’obbligo verificare la perdurante sussistenza dei requisiti della regolarità del soggiorno del cittadino c.d. comunitario, ancorché proveniente da altro Comune italiano è quando egli, nel momento in cui chiede l’iscrizione anagrafica, risulti sprovvisto dell’attestato di regolarità di soggiorno, a prescindere dal fatto che egli ne abbia chiesto il rilascio: in questa ipotesi, la mancata esibizione dell’attestato di soggiorno dovrebbe fare insorgere in capo all’Ufficiale di anagrafe il “ragionevole dubbio” sull’attuale persistenza dei requisiti che rendono regolare il soggiorno nel territorio nazionale oltre i tre mesi.

Il richiamato art. 13 comma 2°, D. Lgt. 6 febbraio 2007, n. 30 prevede infatti che i cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno fino a quando soddisfano le condizioni fissate, fra le quali rientra il perdurante possesso dei requisiti di cui all’art. 9, comma 3° D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, fatte salve le eccezioni previste dagli artt. 11, 12, 13 e 15 del

---

32 Oltre a quello, testè esaminato, del cittadino c.d. comunitario proveniente da altro Comune che, dichiarando di essere sprovvisto dell’attestato di regolarità di soggiorno e di non averlo chiesto in precedenza presso il Comune di provenienza, formuli istanza di rilascio contestualmente alla “Dichiarazione di residenza” o, anche, in un momento successivo.

33 Sul punto si registrano diversità di opinioni; la condotta improntata a maggiore cautela e che meglio tutela l’operato dell’Ufficiale di anagrafe sembra essere quella di chi ritiene che anche in questo caso vada effettuata la verifica dei requisiti.

medesimo Decreto Legislativo.

Peraltro, anche qualora il cittadino comunitario sia in possesso dell'attestato di regolarità di soggiorno, in capo all'Ufficiale di anagrafe possono sorgere "ragionevoli dubbi" circa l'attuale persistenza dei requisiti che rendono regolare il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale<sup>34</sup>; non si può infatti, escludere che l'Ufficiale di anagrafe venga a conoscenza, incidentalmente o meno, da parte del diretto interessato ovvero di terzi, che il cittadino dell'Unione, ancorché in possesso dell'attestato della regolarità di soggiorno, ha perso i requisiti; in siffatta evenienza, non per questo è possibile ritirare l'attestato di regolarità di soggiorno di cui lo straniero è in possesso, atteso che nessuna norma e/o disposizione ministeriale prevede un tale potere.

Infatti, lo stesso Ministero dell'Interno ha avuto modo di precisare che l'*"attestato[n.d.r.: di regolarità di soggiorno] è valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 30/2007 comporta la perdita del diritto di soggiorno"*<sup>35</sup>.

E' a questo punto interessante soffermarsi su come si deve comportare l'Ufficiale di anagrafe nei casi in cui abbia effettuato la verifica dei requisiti

---

34 L'attestato di iscrizione anagrafica, nel modello approvato con il n. 2 dalla Circolare n. 45 datata 8 agosto 2007, riporta, in calce, la seguente avvertenza: "*Il presente attestato è valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 30/2007 comporta la perdita del diritto di soggiorno. Il diritto di soggiorno del cittadino dell'Unione europea, dopo i primi tre mesi dall'ingresso e nei primi cinque anni di soggiorno, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007*".

35 Allegato 2 alla circolare 8 agosto 2007, n. 45, *cit.*

riscontrando la mancanza degli stessi.

La risposta a tale interrogativo è contenuta nell'art. 21, comma 2°, D. Lgt. 6 febbraio 2007, n. 30, il quale prevede una “*segnalazione motivata del sindaco del luogo*” dove risiede o dimora<sup>36</sup> il cittadino interessato, da inviarsi al Prefetto territorialmente competente secondo la “*residenza o dimora del destinatario*” dell’eventuale<sup>37</sup> provvedimento di allentamento di cui all’art. 21 dello stesso D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Il provvedimento di allontanamento del Prefetto costituisce motivo di interruzione della continuità del soggiorno (oltre che di cancellazione anagrafica), ai fini del decorso del termine quinquennale per ottenere

---

36 In modo non abituale poiché, se si trattasse di dimora abituale, essa equivarrebbe alla nozione di residenza e la precisazione contenuta nella lettera della legge non avrebbe ragion d’essere.

37 Il provvedimento di allontanamento del cittadino dell’Unione da parte del Prefetto è stato volutamente qualificato come eventuale, poiché esso può essere adottato solo dopo avere attentamente ponderato una serie di elementi alcuni dei quali (es. integrazione sociale e culturale nonché legami con il Paese d’origine) si prestano ad una valutazione ampiamente discrezionale, che inducono a configurare l’adozione del provvedimento di allentamento come una misura estrema.

Per maggiore chiarezza si riporta, per la parte qui di interesse, il testo dell’art. 21, comma 1° e 2°, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30:

“1. *Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell’interessato [...; n.d.r.: comma così modificato dal n. 1) della lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 giugno 2011, n. 89 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2011, n. 129].*

2. *Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all’interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell’interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. [...].*

l'attestato di soggiorno permanente<sup>38</sup>; si noti che ai fini del rilascio di quest'ultimo attestato si prescinde dall'ulteriore accertamento dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3°, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 che, invece, sono necessari per il rilascio dell'attestato di regolarità di soggiorno *tout court*.

Nei prossimi approfondimenti (terza parte e successive), ci soffermerà sui seguenti aspetti:

- 1) iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione avente un autonomo diritto di soggiorno;
- 2) iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, avente cittadinanza di uno Stato membro;
- 3) iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione non avente cittadinanza di uno Stato membro.

---

38 Questa particolare ipotesi è disciplinata dall'art. 18, comma 2°, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 che così recita: “*La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica*” (comma così modificato dall'art. 1 D. Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32).